


centro sportivo italiano

fiscal news

in questo numero:

**SPECIALE: DECRETO SEMPLIFICAZIONI. LE
NORME DI INTERESSE PER IL MONDO
SPORTIVO**

- Eas omessa o tardiva: adesso è sanabile con il ravvedimento operoso;
- IMU: nessuna tassazione per le attività sportive istituzionali
- Privacy: viene meno l'obbligo del DPS ma restano dovute le misure minime di sicurezza


A cura di
Francesco Tramaglino

Eas omessa o tardiva: adesso è sanabile

Il dichiarativo EAS, come ben noto agli operatori sportivi, è un adempimento formale da cui dipendono e sono dipese le più importanti agevolazioni fiscali di cui il nostro settore beneficia.

Mi riferisco, in particolare, alla detassazione delle quote soci, che in assenza di EAS, diventano automaticamente attività commerciale e, di conseguenza, soggette a imposte dirette (IRES e IRAP) e indirette (IRAP).

Sin dalla sua apparizione, nel lontano 2009, questo dichiarativo ha suscitato più di una legittima perplessità: come è possibile, infatti, che una associazione o società, in regola con tutti i requisiti sostanziali, possa perdere, d'un colpo, la detassazione della propria attività istituzionale per il solo fatto di essersi dimenticata di un dichiarativo fiscale?

Le precisazioni ministeriali in materia non hanno convinto mai definitivamente: la EAS è sicuramente un utile sistema di controllo e monitoraggio, fornisce certamente un essenziale database per il controllo e la verifica dei soggetti che applicano le agevolazioni fiscali; tuttavia, una sua eventuale tardività o decadenza non può avere ripercussioni così estreme da compromettere per sempre lo status tributario della ASD e, comunque, avrebbe dovuto, sin dall'inizio, essere sanabile e ravvedibile al pari di tanti altri adempimenti.

A correggere tale situazione interviene l'art. 2, comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, noto come Decreto Semplificazioni. Tale norma stabilisce un importante principio, la cui validità non è ristretta alla sola EAS ma riguarda anche altri adempimenti (es. Cinque per mille, opzione per il regime forfettario, ecc.) **Tutte le volte in cui il godimento di benefici fiscali di cui si ha diritto va preventivamente comunicato oppure è soggetto ad altro adempimento di carattere formale, si potrà beneficiarne comunque -anche in mancanza – pagando una sanzione e inviando contestualmente la dichiarazione di cui ci si è dimenticati.**

Questo, in sintesi, il principio: vediamo adesso come sanare, sul piano pratico, la EAS omessa. La ASD che ha dimenticato di effettuare il dichiarativo deve:

- avere tutti i requisiti sostanziali per godere della detassazione delle quote soci (statuto registrato e a norma, deve adempiere agli obblighi di democraticità associativa e a quelli di non lucratività);
- deve procedere a inviare telematicamente il dichiarativo omesso (in tal caso la EAS) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. La Legge non chiarisce cosa si intenda per "prima dichiarazione utile". Si ritiene che essa coincida con il Modello Unico che normalmente deve essere inviato entro il 30 settembre di ogni anno. Quindi, per sanare una EAS che avrei dovuto inviare, per esempio, a marzo 2011, ho tempo fino alla scadenza di UNICO 2012 e, dunque, entro il 30 settembre 2012 (salvo modifiche e proroghe);
- deve pagare, contestualmente all'invio della dichiarazione omessa, la somma di 258 euro a titolo di sanzione per ravvedimento operoso. La somma deve essere versata con modello f24 e codice 8911 (fatta salva comunicazione di diverso codice che l'agenzia stabilirà in futuro);
- non devono essere in atto accessi, verifiche fiscali, ecc. a carico dell'associazione.

Il ravvedimento dell'EAS pone alcuni dubbi ed incertezze che proveremo, in questa sede, a chiarire. Il principale riguarda se il ravvedimento dell'EAS sia applicabile solo alle associazioni che hanno omesso la dichiarazione nell'anno 2011 (o 2012) o se esso si estenda anche alle omissioni commesse nelle annualità precedenti, con particolare riferimento alla immensa galassia di associazioni che avrebbero dovuto effettuare la EAS a fine 2009. In proposito rammento che il termine di invio della EAS per le associazioni di nuova costituzione è di 60 giorni dalla costituzione stessa.

Secondo il mio parere, il ravvedimento, se effettuato entro il 30 settembre 2012, è in grado di sanare tutte le omissioni, anche quelle relative ad ASD che avrebbero dovuto effettuare il dichiarativo entro l'anno 2009.

Infatti dobbiamo rammentare che il termine ultimo per la EAS è più volte slittato: dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009 e poi i termini si sono riaperti con la sanatoria dell'anno scorso che prevedeva una ultima possibilità di invio del dichiarativo entro il 31 marzo 2011.

Quindi, seppur per effetto di proroghe, slittamenti e sanatorie, il termine ultimo della EAS, per la stragrande maggioranza del mondo associativo, era il 31 marzo 2011. Ne consegue che un eventuale ravvedimento è esperibile ancora fino al 30 settembre 2012.

Imu: nessuna tassazione per le attività sportive istituzionali

Il decreto sulle semplificazioni fiscali – cui dedichiamo questa Fiscalnews – non apporta significative variazioni al trattamento fiscale degli immobili utilizzati dalle ASD: così possiamo dire, con un sospiro di sollievo, che la tanto temuta recrudescenza fiscale sulle attività sportive istituzionali non ha, fin qui, avuto luogo. Nel caso contrario, sarebbe stato un duro colpo a cui la maggior parte del comparto realmente dilettantistico non avrebbe retto.

In realtà la nuova normativa, per la parte dedicata alle realtà non profit, contiene alcuni chiarimenti che costituiscono, per il mondo sportivo e ricreativo, un grande passo in avanti rispetto alle previgenti disposizioni ICI

Mi riferisco, in particolare, al fatto che la nuova IMU sarà dovuta solo per le attività commerciali eventualmente svolte nell'immobile (fin qui nulla di nuovo) **e, ove vi sia attività mista, ossia in parte istituzionale e in parte commerciale, essa sarà dovuta solo sulla frazione dell'edificio dedicata alle attività commerciali.** L'introduzione di questa netta separazione tra i due mondi (istituzionale, non soggetto a IMU e commerciale, che ne è soggetto) costituisce la novità di maggior rilievo.

Infatti, la precedente normativa ICI – condensata nella circolare 2 del 2009 - concedeva l'esenzione soltanto quando tutto l'immobile era destinato ad attività istituzionale . Letta all'inverso, l'esercizio di attività commerciali anche irrисorie (es. Piccole sponsorizzazioni) comportava l'assoggettamento ad ICI di tutto l'impianto anche se la maggior parte dell'utilizzo fosse di natura puramente associativa.

Quindi, come rilevato acutamente anche dal quotidiano Avvenire nell'inchiesta del 5 marzo 2012, l'ICI sugli immobili destinati ad attività ricreative e sportive, anche di proprietà ecclesiastica, è sempre esistita e, nella sua versione precedente, conteneva meccanismi applicativi decisamente più contorti.

La netta separazione tra uso a fini commerciali e non, introdotta con l'IMU, va quindi salutata positivamente

Restano, invece, invariate tutte le altre condizioni che regolavano l'esenzione ICI per il mondo sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo in genere e che quindi si applicano, adesso, anche in sede di IMU.

La circolare 2 del 2009, in particolare, evidenzia che l' esenzione deve essere riconosciuta quando **ricorrono contemporaneamente:**

a) il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, categoria a cui appartengono certamente le ASD del CSI;

b) un requisito di carattere oggettivo, in base al quale la quota di immobile esente da IMU deve essere solo quella destinata esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali sportive, culturali, ricreative.

Analizziamo adesso, come sono intese questa attività ai fini IMU:

1. Le attività culturali

Contrariamente alla "vulgata" che fa rientrare nel concetto di cultura qualsivoglia genere di divertimento o intrattenimento, in campo ICI, e quindi IMU, l'esenzione è concessa solo alla cultura vera,: musei, pinacoteche, cinema d'autore e teatri L'esenzione è estesa alle sale cinematografiche in cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film riconosciuti di interesse culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film per ragazzi. Agli stessi fini esonerativi occorre valutare la circostanza che si tratti di attività cinematografiche favorite dal legislatore anche in altri ambiti, ad esempio con la concessione di contributi. Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di compagnie non professionali.

2. Le attività ricreative

Ove non è cultura, quantomeno è intrattenimento, Anche per le espressioni più modeste di ricreazione esiste la possibilità di una esenzione da IMU . Tuttavia, la circolare 2 del 2009 è chiara nello stabilire che deve trattarsi di attività svolte con modalità non commerciali: spazio dunque a

musica dal vivo, sagre, feste, ecc. Ma attenzione: la somministrazione di alimenti e bevande è commerciale e dunque genera tassazione IMU sui locali che vi sono destinati.

3. Le attività sportive

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Su questo punto è bene ribadire la centralità che il nostro sistema fiscale riconosce all'iscrizione presso gli enti di promozione riconosciuti e al registro CONI per il conseguimento del beneficio di esenzione dall'IMU .

Concludo, evidenziando due importanti aspetti:

- a) le SRL sportive dilettantistiche sono parificate, tributariamente, alle ASD ai sensi dell'art. 90 della legge 289 del 2002 e, dunque, anche esse beneficiano, ove risultano i presupposti, dell'esenzione IMU per le porzioni di edificio adibite ad attività istituzionale (tale intendendosi quella svolta con i tesserati del CSI, come precisato dalla circolare 38 del 2010 dell'Agenzia delle Entrate);
- b) è fatto onere al proprietario dell'edificio dimostrare che l'attività in essa svolta è, in concreto, esente da IMU. Dunque, non basta sostenere che, in astratto, un impianto sportivo è adibito ad attività sportiva istituzionale per beneficiare dell'agevolazione ma occorre anche evidenziare che in detto impianto non risultano svolte attività di natura commerciale;
- c) **pertanto, ricordiamo, ai sensi del D. Lgs 460 del 1997, che è istituzionale (ossia non commerciale) solo l'attività sportiva svolta da ASD regolarmente affiliate ad enti di promozione e federazioni, dotate di statuti regolarmente registrati e in regola con il dichiarativo EAS.**

Privacy: viene meno l'obbligo del DPS ma restano dovute le misure minime di sicurezza

Tra le altre novità di sicuro interesse per il mondo sportivo, il Decreto Semplificazioni prevede anche la soppressione della tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), previsto dal Codice della Privacy, D. Lgs 196 del 2003.

L'intervento mira a ridurre i costi burocratici a carico delle aziende e la redazione di un dichiarativo complesso come il DPS certo lo era. Tuttavia va osservato che il DPS è solo un aspetto della regolamentazione della privacy, probabilmente quello di natura più formale.

Gli adempimenti tecnici e sostanziali della privacy restano, invece, – come giusto che sia – del tutto inalterati ed in particolare le c.d. "misure minime di sicurezza" cui anche comitati CSI e ASD affiliate sono soggetti.

Tali misure, si ricorda, vanno concepite come "azioni di buon senso", buone pratiche che, in base al progresso tecnologico, vanno di volta adeguate allo scopo di far sì che i dati delle persone coinvolte nelle attività dei nostri circoli e comitati non vengano usati per scopi illeciti

Un esempio delle misure da implementare prevede:

- informare i soggetti (tesserati, società sportive, ditte commerciali, collaboratori, ecc.) con cui intratteniamo rapporti dei loro diritti in materia di privacy, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196;
- Redazione lettere d'incarico per ciascun incaricato al trattamento dati personali;
- Redazione lettera di nomina per ciascun Responsabile al trattamento dati personali;
- Redazione del Disciplinare interno relativo all'uso di Internet e della posta elettronica da parte di dipendenti/collaboratori;
- Prescrizioni relative al ruolo dell'Amministratore di sistema;
- Prescrizioni in materia di videosorveglianza;

- Procedure di gestione dati personali utenti sito web; procedure di attivazione e gestione servizio Newsletter; procedure di attivazione e accesso aree riservate;
- adozione delle password e user -id, di strumenti quali firewall e antivirus, di sistemi di salvataggio e ripristino dei dati in caso di crash, ecc.

Data la complessità delle norme e la severità delle sanzioni l'Ufficio Fiscale si impegna a pubblicare una sintetica guida per la gestione della privacy nei comitati e associazioni CSI

Numero verde per l'assistenza fiscale

L'Ufficio Giuridico e Fiscale ricorda il numero verde per l'assistenza fiscale. Il servizio è gratuito ed accessibile (solo da rete fissa) al numero 800953344 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.00.

UFFICIO FISCALE CSI

Dr. Francesco Tramaglino